

TI_GERICHTE 60.2006.474 vom 16. Mai 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-05-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2006.474

FR: TI_GERICHTE 60.2006.474 du 16 mai 2007

IT: TI_GERICHTE 60.2006.474 del 16 maggio 2007

Regeste

Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione

Erwägungen

E. 1

Preliminarmente deve essere esaminato il quesito relativo alla legittimazione dei ricorrenti, con riferimento a quelle che sono le risultanze che la decisione di chiusura intende trasmettere, ovvero alla documentazione bancaria, alla documentazione acquisita presso le fiduciarie, nonché al verbale d'interrogatorio con i relativi allegati.

E. 2

Secondo l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

E. 3

Per quanto concerne la documentazione bancaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla persona direttamente sottoposta ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro, interrogatorio). Nel presente caso, è pacifico che titolare della relazione aperta presso la Banca _____ è la società _____, mentre i ricorrenti sono aventi diritto economico (in seguito: ADE). Ora, la costante giurisprudenza del Tribunale federale nega la legittimazione a ricorrere all'ADE, e ciò anche se la trasmissione delle informazioni chieste comporta la rivelazione della sua identità (DTF 130 II 162; R. ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, Berna 2004, n. 308, p. 350). Solo eccezionalmente, e sempreché non costituisca abuso di diritto, questi è legittimato a ricorrere qualora la persona giuridica sia stata sciolta ed essa, pertanto, non può più agire (DTF 123 II 153). In concreto, i ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, si limitano a sostenere che _____ è stata nel frattempo disciolta, senza produrre alcunché, segnatamente documenti ufficiali attestanti lo scioglimento della società. Con riferimento ai documenti bancari di cui al punto 2.1. della decisione impugnata, a questa Camera non resta che dichiarare irricevibile il gravame per difetto di legittimazione.

E. 4

In relazione ai verbali di interrogatorio, secondo la giurisprudenza la legittimazione spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui sia chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevalga del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258). Un terzo, per contro, non è, di

principio, legittimato a contestare la consegna di un verbale di audizione, neppure quando le informazioni ivi contenute lo tocchino personalmente (DTF 130 II 162). In concreto, in relazione al verbale di cui al punto 2.4. della decisione impugnata, ne discende che ai ricorrenti difetta certamente la legittimazione.

E. 5

Per la restante documentazione acquisita presso diverse fiduciarie, come ricordato dall'Ufficio federale di giustizia nelle sue osservazioni, la giurisprudenza nega la legittimazione al terzo che censura la trasmissione di documenti di cui non è detentore, anche se detti documenti lo riguardano (R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 310 p. 356). Di modo che, con riferimento ai documenti di cui ai punti 2.2., 2.3., 2.5., 2.6. e 2.7. della decisione impugnata, ai ricorrenti difetta certamente la legittimazione.

E. 6

Da quanto precede, consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, per difetto di legittimazione. Si noti, di transenna, che la circostanza che RI 1 e RI 2 sono inquisiti nel procedimento estero non è decisiva, ritenuto che l'art. 21 cpv. 3 AIMP prevede le medesime condizioni dell'art. 80h lit. b AIMP. Del resto, la procedura di assistenza, di natura amministrativa, concerne anzitutto le relazioni tra gli Stati, e non costituisce un semplice prolungamento sul territorio dello Stato rogato del procedimento aperto in quello rogante (DTF 127 II 104). Conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale in una recente sentenza, l'inammissibilità del ricorso esclude l'esame nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti (decisione TF 1A.282/2005 del 30.4.2007), non senza pertinenza in relazione alla doppia punibilità.

E. 7

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, richiamati gli articoli di legge applicabili, pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'100.-- (millecento), sono poste, in solido, a carico di RI 1, _____, e RI 2, _____. 3. Rimedio di diritto Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 84 LTF). 4. Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente Il segretario